

Testo in vigore dal: 3-8-2017

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano,

in quanto compatibili,

le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII,

le disposizioni del presente Codice

non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

(Nota. ASMU ITALIA Trattasi di Fondazioni)

Note all'art. 3: -

Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

(Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461)

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999.